

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N.386

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (386)

*(articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 22 luglio 2011*

---

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL  
DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 230, E ALLA LEGGE 23  
LUGLIO 2009, N. 99, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA  
2009/71/EURATOM DEL CONSIGLIO DEL 25 GIUGNO 2009, CHE  
ISTITUISCE UN QUADRO COMUNITARIO PER LA SICUREZZA  
NUCLEARE DEGLI IMPIANTI NUCLEARI.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

*VISTI* gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

*VISTA* la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

*VISTA* la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente, disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che delega il Governo ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive;

*VISTA* la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

*VISTA* la legge 2 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007;

*VISTA* la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 marzo 1979;

*VISTA* la legge 7 agosto 1982, n. 704, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980;

*VISTO* il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, e dal decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;

*VISTA* la legge del 19 gennaio 1998, n. 10, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare della IAEA, fatta a Vienna il 20 settembre 1994;

*VISTA* la legge 16 dicembre 2005, n. 282, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997;

*VISTO* il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2006, concernente linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;



*VISTO* il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 dicembre 1970, n. 1450, recante regolamento per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari;

*VISTA* la legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modifiche, concernente disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia ed in particolare l'articolo 29, con il quale è stata istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare;

*VISTO* il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 aprile 2010, recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010;

*VISTA* la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

*CONSIDERATA* la necessità di recepire la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009, al fine di mantenere e promuovere il continuo miglioramento della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione delle attività nucleari in atto derivanti dal pregresso programma nucleare, riguardanti la disattivazione o la gestione degli impianti nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi associati a tali impianti, l'esercizio dei reattori di ricerca attualmente operanti sul territorio nazionale e le strutture di stoccaggio del combustibile irraggiato nonché la loro successiva disattivazione;

*VISTA* la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

*ACQUISITO* il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data \_\_\_\_\_;

*ACQUISITI* i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

*VISTA* la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

*SU PROPOSTA* del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della giustizia, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

## ART. 1

*(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)*

1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente: "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari."
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, dopo le parole: "non diversamente disposto" sono inserite le seguenti: "e fatte salve le definizioni di cui al comma 1-bis";



b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

- a) sicurezza nucleare: il conseguimento di adeguate condizioni di esercizio, la prevenzione di incidenti e l'attenuazione delle loro conseguenze, al fine di assicurare la protezione dei lavoratori e della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari;
  - b) autorizzazione: documento avente valore legale rilasciato dall'autorità preposta per conferire la responsabilità in materia di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione ed esercizio o disattivazione di un impianto nucleare, ai sensi del presente decreto e successive modificazioni;
  - c) titolare dell'autorizzazione: la persona fisica o giuridica avente la responsabilità generale di un impianto nucleare come specificato nell'autorizzazione".
3. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, alinea, le parole: "le seguenti definizioni" sono sostituite dalle seguenti: "le seguenti ulteriori definizioni".
3. Dopo il Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è aggiunto il seguente:

**"Capo VII-bis**

**Sicurezza nucleare degli impianti nucleari**

**Art. 58-bis.**

*(Titolari delle autorizzazioni)*

1. Il titolare di una autorizzazione deve essere in possesso delle capacità tecniche e professionali previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla sicurezza nucleare, e allo stesso compete la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti nucleari. Tale responsabilità non può essere delegata.
2. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato, in conformità ai criteri definiti dall'Agenzia per la sicurezza nucleare, di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e agli standard europei ed internazionali:
  - a) a valutare e verificare periodicamente nonché a migliorare costantemente la sicurezza dell'impianto nucleare, in modo sistematico e verificabile, nella misura ragionevolmente possibile;
  - b) a garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze;
  - c) a realizzare idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti;
3. Il titolare dell'autorizzazione deve, altresì, prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).

**Art. 58-ter.**

*(Esperienze e competenze in materia di sicurezza)*



1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto, con oneri a proprio carico, a mantenere ed accrescere l'esperienza e le competenze del proprio personale che ha responsabilità in materia di sicurezza nucleare attraverso idonei programmi di formazione ed aggiornamento forniti da istituti e organismi competenti. Il titolare dell'autorizzazione è altresì tenuto ad accertarsi che il personale di soggetti terzi, ai quali è appaltato lo svolgimento di attività aventi rilevanza per la sicurezza nucleare, fornisca un'attestazione di essere stato adeguatamente formato nell'ambito di specifici corsi di formazione.

#### Art. 58-quater.

##### *(Informazioni al pubblico)*

1. L'Agenzia per la sicurezza nucleare, pone in atto tutte le misure possibili affinché le informazioni riguardanti la regolamentazione sulla sicurezza nucleare siano rese accessibili ai lavoratori e al pubblico.
2. L'Agenzia per la sicurezza nucleare pubblica sul proprio sito web istituzionale i risultati dell'attività svolta nonché ogni informazione utile nei settori di sua competenza.
3. Il titolare dell'autorizzazione informa il pubblico e i lavoratori sullo stato della sicurezza nucleare relativa ai propri impianti nucleari oggetto di autorizzazione.
4. Le informazioni sono rese accessibili ai lavoratori e al pubblico secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

#### Art. 58-quinquies.

##### *(Relazioni)*

1. Entro il 22 luglio 2014 e, successivamente, ogni tre anni, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia per la sicurezza nucleare, almeno sessanta giorni prima del termine utile, atti a descrivere lo stato di attuazione della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare presentano una relazione alla Commissione europea, tenendo conto delle relazioni e dei cicli di riesame previsti al riguardo dalla Convenzione sulla sicurezza nucleare.
2. In qualunque circostanza sia ritenuto opportuno, e comunque almeno ogni dieci anni, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consultano l'Agenzia per una valutazione della legislazione, della regolamentazione e del quadro organizzativo nazionale vigenti, tenendo conto dell'esperienza operativa e degli sviluppi della tecnologia e delle ricerche in materia di sicurezza nucleare.
3. Con riferimento a quanto disposto dal comma 2, l'Agenzia richiede un esame internazionale *inter pares*, al fine di concorrere ad un continuo miglioramento della sicurezza nucleare. L'Agenzia trasmette le risultanze di tale esame al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Commissione europea ed agli altri Stati Membri".



**ART. 2*****(Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99)***

1. All'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. L'Agenzia è l'autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e la vigilanza in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari, ai sensi della direttiva 2009/71/EURATOM del Consiglio del 25 giugno 2009.”;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'Agenzia assicura la partecipazione ai processi internazionali di valutazione della sicurezza nucleare anche per gli impianti nucleari in esercizio in altri Paesi.”;

c) dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti:

“16-*bis*. Per l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, l'Agenzia si avvale dei propri ispettori, che operano ai sensi dell'articolo 10, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

16-*ter*. L'agenzia assicura, attraverso idonei strumenti di formazione ed aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione del proprio personale.”;

d) al comma 20, le parole: “le funzioni trasferite” sono sostituite dalle seguenti: “le funzioni e i compiti trasferiti”.

**ART.3*****(Norme finali)***

1. Ogni riferimento al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT ed all'ISPRA contenuti nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860, nel decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 450, nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e relativi decreti applicativi è da intendersi all'Agenzia per la sicurezza nucleare, di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che, in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione degli impianti nucleari, ne assume le funzioni.

**ART. 4*****(Invarianza degli oneri)***

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Con riferimento alla lettera d) del comma 2 dell'art. 58 bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come inserita dall'art. 1 del presente decreto, l'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo sarà svolto dal titolare dell'autorizzazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie pubbliche disponibili a legislazione vigente.

3. Per le attività ispettive svolte dall'Agenzia per la sicurezza nucleare si applica l'articolo 29, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

